



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 63

di data 20/12/23

Oggetto: D. LGS. 31.03.2023 N. 36 E S.M. - IMPIANTI SPORTIVI - RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 70.000,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che è attualmente in fase di completamento l'opera 5075 per la realizzazione del centro multidisciplinare di allenamento indoor presso il campo di atletica leggera C. Covi e E. Postal – p.ed. 2803/2 c.c. Trento;

ritenuto di provvedere al rimontaggio e riattivazione dell'impianto fotovoltaico originariamente installato sulla copertura delle tribune del campo CONI, rimosso in previsione dei lavori del nuovo centro multidisciplinare di allenamento indoor, come da comunicazione al Gestore dei servizi energetici - GSE spa d.d. 05.05.2018 prot. 92340;

dato atto che l'impianto in oggetto ha una potenza di picco di 40,32 kwp ed è incentivato in conto energia secondo il D.M. 05.05.2011 (quarto conto energia per il fotovoltaico) con numero pratica 810219 – numero convenzione SSP00410484;

considerato che allo scopo è stata predisposta la perizia di spesa datata dicembre 2023, redatta dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 70.000,00 come di seguito suddiviso:

A) Lavori	euro	57.085,31
B) Oneri della sicurezza	euro	291,74
Sommano	euro	57.377,05
C) Iva 22%	euro	12.622,95
Totale	euro	10.000,00

atteso che la stessa prevede una pluralità di lavorazioni distinte, riguardanti la parte impiantistica ed edilizia;

richiamato l'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m. ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei lavori d'importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ritenuto quindi di procedere mediante distinti affidamenti diretti in ragione della specificità degli interventi, previa richiesta di preventivi, come consentito dall'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e stipulando i relativi contratti mediante scambio di corrispondenza;

tenuto conto della tipologia dei lavori e della diversa tempistica della loro esecuzione

pagina 1/4

e quindi in assenza di possibili sovrapposizioni, non è necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza e la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

attestata l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con impresa individuata o individuabile;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, ritiene, previa verifica, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale del 49% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m. (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale di data 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 13.12.2023 prot. 435409;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa "Impianti sportivi – rimontaggio impianto fotovoltaico" datata dicembre 2023, redatta dal Servizio Edilizia pubblica e costituita dagli elaborati di cui all'elenco, allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, che espone una spesa complessiva di euro 70.000,00 (iva compresa), come esposto in narrativa;
2. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di spesa avverrà secondo le modalità di cui in premessa, avendo cura di evitare artificiose suddivisioni dei lavori per la scelta delle modalità di affidamento, dando mandato alla sottoscritta dell'esecuzione del presente atto;
3. di dar conto, per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata in premessa, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto tramite scambio di corrispondenza;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
7. di impegnare la somma di euro 70.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023;
9. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D62H23001300004.

Allegati in formato elettronico
ALLEGATO 1 - ELENCO ELABORATI

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 20/12/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 63

di data 20/12/23

Oggetto: D. LGS. 31.03.2023 N. 36 E S.M. - IMPIANTI SPORTIVI - RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 70.000,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2023	06012.02.07565	U.2.02.01.09.016	3907		671323	70.000,00	60000"AVAN ZO ECONOMIC O	129116 (1139632 3)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

La somma dei singoli importi della perizia di spesa riportata al quarto capoverso è da intendersi euro 70.000,00

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 28 dicembre 2023